



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Avellino - II Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Natalia Ceccarelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di 1° grado, iscritta a ruolo al N. 732/2011 R.G.

### TRA

D.D.A. , rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. di altro Foro, unitamente al quale eletta domicilio in Avellino alla Via presso lo studio dell'avv.

### OPPONENTE

E

BANCA SPA , in persona del l.r.p.t., nella qualità di società incorporante della SOCIETA' SPA , rapp.ta e difesa, per procure generali alle liti, dagli avv.ti , domiciliatari in c/o studio legale avv.

### OPPOSTA

### NONCHE'

F.D. , res.te Arpaia (BN) Via Roma 33/35

### TERZO PIGNORATO - CONTUMACE

**OGGETTO:** opposizione agli atti esecutivi

visto l'art. 281 sexies c.p.c.; all'esito della discussione

### OSSERVA

Con atto depositato il 20.5.2010 e pedissequo decreto di fissazione di udienza ritualmente notificati D.D.A. proponeva opposizione agli atti esecutivi nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n.





120/2009, avente ad oggetto un bene immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Rotondi.

L'opponente, precisato che sul bene gravava ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario contratto dal proprio coniuge F.D., deduceva in questa sede:

l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, per essere falsa la firma da lei apparentemente apposta sull'avviso di ricevimento del plico spedito dall'U.U.N. presso il Tribunale di Avellino, con contestuale proposizione di formale querela di falso;

la tardiva trascrizione del pignoramento, avvenuta a distanza di oltre sei mesi dal deposito dell'atto in cancelleria;

l'invalidità dell'istanza di vendita, in quanto depositata in cancelleria prima della trascrizione del pignoramento;

l'omessa annotazione dell'erogazione della somma mutuata.

Per tutti i predetti motivi l'opponente chiedeva, previa sospensione della procedura, ed instaurazione del giudizio incidentale di falso, dichiararsi l'inesistenza della notifica del pignoramento e l'inefficacia o invalidità dello stesso, con conseguente estinzione della procedura esecutiva; in subordine, dichiararsi l'invalidità della trascrizione del pignoramento ovvero l'invalidità dell'istanza di vendita, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pignoramento ovvero l'inesistenza e/o inopponibilità all'istante del credito per il quale si procede, con vittoria di spese.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il creditore esecutante SOCIETA' SPA, cessionaria dei crediti della BANCA SPA per la casa spa, agente per mezzo della sua mandataria BANCA SPA, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.

Con ordinanza adottata in data 25.11.2010 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione.





Istaurato il giudizio di merito, dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente, la causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'odierna udienza, discussa oralmente e decisa sulle conclusioni rassegnate a verbale dalle parti.

## MOTIVAZIONE

L'opposizione è infondata, e deve essere pertanto rigettata.

Vanno, invero, in questa sede integralmente confermate le argomentazioni esposte in sede di rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva, cui le contrapposte difese svolte in corso di causa non hanno apportato elementi idonei ad operare rivalutazioni di sorta.

Va, in particolare, rimarcata l'inammissibilità della proposta querela di falso per influenza, ai fini della decisione, del sollecitato accertamento incidentale sull'autenticità della notifica dell'atto di pignoramento all'esecutata Di Dio D.D.A., posto che la stessa, avendo proposto opposizione in data 20.5.2010, e dunque prima dell'udienza ex art. 569 c.p.e., fissata per il successivo 12.7.2010 (cfr. atti della procedura esecutiva), non è incorsa in alcuna decadenza, avendo potuto tempestivamente esercitare tutte le attività processuali cui era legittimata ex art. 569 co. 2 c.p.e., senza pregiudizio alcuno della validità della procedura esecutiva, quand'anche istruita la proposta querela di falso ed accertata la denunciata falsità.

Né è a parlarsi di inesistenza del pignoramento immobiliare, quand'anche accertata la falsità della notificazione dello stesso all'odierna opponente (terzo proprietario del cespite oggetto del pignoramento), dalla quale discenderebbe, al più, la nullità del pignoramento, la cui declaratoria sarebbe, in ogni caso, preclusa dal raggiungimento dello scopo dell'atto (vincolare i beni del debitore in funzione della procedura esecutiva) ex art. 156, co. 3, c.p.e., e dalla circostanza che, come detto, la D.D.A. non è incorsa in alcuna decadenza, avendo potuto tempestivamente esercitare tutte le attività processuali cui era legittimata.

Priva di pregio è poi l'eccezione di tardiva trascrizione dell'atto di pignoramento rispetto al deposito dell'istanza di vendita, che soggiace a



termini (ex artt. 567, 501 e 497 c.p.c.) del tutto avulsi dalla formalità della trascrizione, ma unicamente ancorati alla notifica dell'atto di pignoramento.

Precluse sono infine, all'odierna opponente, terza proprietaria del cespite oggetto del pignoramento (da lei acquistato nella consapevolezza dell'esistenza del vincolo ipotecario), le eccezioni relative al diritto del creditore di agire esecutivamente, che sono riservate al debitore esecutato senza estendersi al terzo proprietario.

Conclusivamente, l'opposizione va disattesa in toto e la liquidazione delle spese del presente giudizio deve seguire il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino - II Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Natalia Ceccarelli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna l'opponente, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla costituita parte opposta **BANCA SPA**, in persona del l.r.p.t. che liquida in € 3.500,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza del 30.6.2014 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Così deciso in Avellino, 30.6.2014

Il giudice

dott.ssa Natalia Ceccarelli



*\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy*